

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0012053 - 03/11/2016 USCITA

Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:ac

Roma, - 3 NOV. 2016

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma Piazzale belle Arti, 2 00196 Roma

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 237/2016 formazione professionale continua

Facendo seguito alla Vs. richiesta dell'8 settembre 2016, nella quale si chiedono chiarimenti in merito all'attività istruttoria da svolgere sulle richieste di accreditamento delle attività formative realizzate dai soggetti autorizzati ex art. 9 del Regolamento per la formazione professionale continua, si osserva quanto segue.

L'Ordine territorialmente competente deve istruire tutte le richieste di accreditamento presentate dai soggetti autorizzati, anche quelle giunte fuori dai termini di cui all'articolo 12, co. 2 del Regolamento per la formazione professionale continua. L'attività istruttoria espletata (gli accertamenti svolti, l'esito di ciascuno e la valutazione dell'Ordine) deve essere analiticamente rappresentata nella sezione dedicata all'istruttoria presente sul portale.

Con riferimento all'ultimo dubbio sollevato, si chiarisce che l'Ordine "deve" necessariamente rilevare nell'istruttoria l'errata indicazione dell'importo del contributo dovuto dal soggetto autorizzato, così da consentire a questo Consiglio Nazionale di chiedere al soggetto autorizzato di compilare correttamente i campi della scheda evento relativi al contributo da versare all'Ordine.

Consegue a quanto detto che l'Ordine non può in alcun caso rigettare o non istruire (perché ritenuta inammissibile) la richiesta presentata dal soggetto autorizzato, poiché è il Consiglio Nazionale il soggetto competente a valutare, approvare ed attribuire i cfp alle attività formative (articolo 7, comma 2 del Regolamento citato).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione